

## **Imposta sulle transazioni finanziarie** **(Azioni e altri strumenti finanziari soggetti all'imposta)**

**Ove non espressamente specificato, i riferimenti normativi si intendono fatti al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013.**

### **ARTICOLO 1 - Definizioni**

- 1) Nella definizione di “azioni” di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), sono comprese anche le azioni delle società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, laddove la società consortile sia costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni?**

Ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile si possono definire società consortili le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita semplice e le società in nome collettivo che hanno come oggetto sociale l’attività consortile. Le sole società consortili che abbiano la forma giuridica di società per azioni e di società in accomandita per azioni possono emettere azioni che rientrano nella definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto, con conseguente assoggettamento ad imposta in caso di trasferimento.

- 2) Ai fini della definizione di “mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione” di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), per i mercati stabiliti in Paesi ai quali non si applica la direttiva 2004/39/CE (direttiva Mifid) è necessaria la richiesta di una preventiva autorizzazione alla CONSOB affinché la relativa piattaforma possa essere considerata “regolamentata”?**

Non è necessaria una preventiva autorizzazione da parte della Consob atteso che il decreto specifica che per gli Stati cui non si applica la direttiva Mifid, purché ricompresi tra quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente funzionanti ed autorizzati da un’autorità pubblica nazionale (intesa come autorità dello Stato considerato) e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del TUF. In base a tale disposizione la Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati di strumenti finanziari, diversi da quelli riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario, al fine (specifico) di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica italiana e non, quindi, al fine di definirli “regolamentati”.

## ARTICOLO 2 – Ambito oggettivo di applicazione

- 3) **Il trasferimento di titoli azionari da un dossier titoli ad un altro avente diverso intestatario rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie? In caso affermativo, vale anche per i trasferimenti di azioni al portatore?**

Il trasferimento di azioni tra dossier diversamente intestati costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta se conseguente ad un trasferimento di proprietà. Quanto detto vale anche per le azioni al portatore.

- 4) **A norma dell'art. 2 del D.L. 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 i titoli oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965, così come altri titoli oggetto di altre misure di prevenzione previste dalla legge, sono intestati al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. A norma di quanto previsto dall'art. 10 del successivo D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, detti titoli possono essere venduti nel rispetto di determinati principi stabiliti dalla normativa di riferimento. Quale trattamento deve essere riservato ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie ai titoli azionari così intestati al Fondo unico giustizia?**

Ispirandosi al principio di continuità della tassazione nel caso di beni sottoposti a sequestro, affermato – sia pur ai fini della imposte dirette - dall'articolo 51 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, secondo cui fino alla confisca definitiva la fiscalità applicabile ai beni sequestrati deve intendersi come provvisoria, si ritiene che la mera intestazione al FUG non costituisce evento rilevante ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie, fermo rimanendo che la stessa sarà applicabile nel caso in cui i titoli azionari sequestrati ed intestati al FUG siano venduti secondo le procedure stabilite dal citato d.l. n. 98 del 2011, così come nel caso in cui i titoli stessi siano definitivamente sottoposti a confisca.

## ARTICOLO 3 - Trasferimento della proprietà

- 5) **Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che il responsabile del versamento, previo assenso del contribuente, può assumere per data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista in alternativa alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento. Detto assenso del contribuente può essere acquisito mediante una comunicazione al cliente, con applicazione della regola del silenzio assenso? In caso affermativo è possibile effettuare una sola comunicazione valida per tutte le operazioni poste in essere in futuro dal singolo cliente (e non per singola transazione)?**

Le comunicazioni possono essere fatte una sola volta per più operazioni per singolo contribuente con avviso al cliente che la stessa è valida fino a revoca. Si precisa, altresì, che la norma non prevede solo il silenzio-assenso; la volontà del cliente può essere espressa anche esplicitamente dallo stesso.

- 6) **Per data di acquisto si può utilizzare sia la data di negoziazione, sia quella di regolamento effettiva o contrattualmente prevista? In che modo l'intermediario deve scegliere il tasso di cambio di mercato?**

Per data di acquisto, così come previsto dall'art. 3, comma 1, si deve intendere la data di regolamento, o in alternativa, la data di liquidazione contrattualmente prevista. Non rileva, quindi, la data di negoziazione. Ai fini della scelta del tasso di cambio, rileva quanto disposto dall'art. 4, comma 5.

- 7) **Tra le operazioni elencate all'articolo 3, comma 3, primo periodo, secondo cui si considera trasferimento di proprietà anche lo scambio o il rimborso di obbligazioni con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, non sono elencati i casi di rimborso o scambio di obbligazioni con titoli rappresentativi (ADR). La disposizione è applicabile anche a tale ultima fattispecie?**

Per ragioni di coerenza sistematica, si ritiene che gli ADR debbano essere inclusi tra i titoli cui si applicano le previsioni del comma 3 dell'articolo 3 e che la data di trasferimento della proprietà sia quella prevista dal secondo periodo del medesimo comma.

#### ARTICOLO 4 - Valore della transazione

- 8) **Ai fini del netting, è possibile considerare operazioni effettuate in date di negoziazione differenti?**

È possibile considerare anche operazioni effettuate in date di negoziazione differenti se regolate nella stessa data.

- 9) **L'imposta si paga sugli acquisti netti determinati per data di regolamento; inoltre, il netting può essere operato anche tra acquisti e vendite effettuati su diversi mercati, sempre qualora la data di regolamento sia la medesima (ad esempio, un acquisto effettuato su Borsa Italiana a  $t=0$ , regolato in Monte Titoli a  $t+3$ , può essere compensato con vendite effettuate a  $t=1$  su mercati che hanno data di regolamento a  $t+2$ ). Sotto questo profilo si chiede di chiarire se è possibile scegliere tra data di regolamento effettiva e quella contrattualmente prevista.**

Come già chiarito, il netting tra diverse operazioni avviene in base alla data di regolamento; è possibile compensare quindi anche operazioni che avvengano in date di negoziazione differenti purché siano regolate nella stessa giornata. La scelta tra data di regolamento effettiva e data di regolamento contrattualmente prevista è riservata, secondo quanto stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 3, ai casi in cui il responsabile del versamento sia diverso dal contribuente; negli altri casi, la data di regolamento è sempre quella prevista al secondo periodo dello stesso comma, ovvero quella "effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione."

- 10) Nel caso di acquisto a pronti, il controvalore pagato per l'acquisto del titolo va considerato tenendo conto anche degli oneri accessori?**

Nel prezzo d'acquisto non si intendono ricompresi gli oneri accessori.

- 11) In presenza di clausole di aggiustamento del prezzo (clausole di earn out), come si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie? Ad esempio, se il prezzo fissato al closing è pari a 100 e una clausola di earn out prevede una integrazione variabile del prezzo (in aumento o in diminuzione) in misura pari a 20, al verificarsi di talune condizioni, come si applica l'imposta?**

In caso di acquisti di partecipazioni, per effetto di clausole contrattuali prospettiche, il prezzo fissato al momento del closing può subire una revisione, in aumento o in diminuzione, in dipendenza del conseguimento di determinati obiettivi economico-patrimoniali e/o finanziari futuri (utile, MOL, fatturato, ecc). Si tratta delle cosiddette clausole di earn-out in base alle quali il pagamento di una parte del prezzo risulta condizionato e/o dipendente da un determinato risultato o da una determinata situazione della società acquisita in un momento o in un periodo di tempo successivo al trasferimento.

Si ritiene che l'imposta sulle transazioni finanziarie vada applicata anche sulla parte di prezzo variabile, derivante dalle suddette clausole, che costituisce integrazione del prezzo fissato al momento del closing. L'imposta è dovuta alla data in cui spetta contrattualmente il versamento di tale integrazione del prezzo. In caso di revisione del prezzo in diminuzione il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata in eccesso.

- 12) Si chiede di chiarire se ai fini della determinazione del prezzo nelle ipotesi di autentica della girata, l'intermediario che interviene nella girata deve fare riferimento alla previsione di cui alla lett. d), comma 2 dell'articolo in esame (corrispettivo contrattualmente stabilito).**

In tale ipotesi, l'intermediario che interviene nella girata (solitamente quello del venditore), responsabile dell'applicazione dell'imposta, considera quale prezzo di acquisto il controvalore pagato per l'acquisto del titolo, che non può essere inferiore al corrispettivo contrattualmente stabilito, se la girata dà luogo ad un acquisto a pronti. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 fa riferimento al corrispettivo contrattualmente stabilito (o, in mancanza, al valore normale definito dall'articolo 9, comma 4 del TUIR) e si applica nei casi diversi dall'acquisto a pronti.

#### **ARTICOLO 5 - Soggetto passivo**

- 13) Nel caso di scambio di azioni contro azioni, l'imposta è pagata da entrambe le controparti?**

Nel caso prospettato, il presupposto impositivo si verifica per entrambe le controparti, a meno che le azioni scambiate siano, in un caso o in entrambi, di nuova emissione.

## ARTICOLO 6 – Aliquota di imposta

- 14) Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni a seguito dell'esercizio di uno strumento derivato tra il 1° marzo 2013 e il 1° settembre 2013, si applica l'imposta di cui al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228? Le azioni così acquistate concorrono alla determinazione del saldo netto giornaliero?**

L'articolo 6, comma 5, prevede espressamente che “all'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi avvenuto a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica l'aliquota di imposta pari allo 0,2 per cento”. Tale aliquota è quella prevista dal comma 491 dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012, per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Quindi, il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga dopo il 1° marzo, anche se a seguito di esercizio di contratti derivati, è sempre soggetto all'imposta di cui al comma 491; tali acquisti concorrono al calcolo del saldo netto giornaliero.

## ARTICOLO 15 - Esclusioni dall'imposta

- 15) Si chiede di chiarire se l'acquisto di azioni proprie è sempre escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure sia escluso nel solo caso in cui le azioni vengano acquistate e annullate. A tale riguardo, qualora l'annullamento fosse deliberato successivamente all'acquisto delle proprie azioni, quest'ultima operatività dovrebbe comunque essere esclusa dall'applicazione della FTT?**

L'acquisto di azioni proprie è escluso da tassazione solo se finalizzato all'annullamento delle stesse. Qualora l'annullamento sia deliberato successivamente all'acquisto di azioni proprie, l'acquisto è soggetto ad imposta, in quanto, al momento in cui è stato realizzato, non era finalizzato all'annullamento delle azioni.

- 16) Dal combinato disposto del comma 3 dell'art. 3 e dell'art. 15, comma 1, lettera d) si potrebbe ritenere che l'esclusione prevista da quest'ultima disposizione a favore delle emissioni di mercato primario operi soltanto per le “conversioni di obbligazioni” in azioni di nuova emissione e non anche per gli “scambi” di obbligazioni con azioni o altri strumenti partecipativi di nuova emissione, che non sono nominati espressamente nell'art. 15. Sebbene la ratio del provvedimento induca a ritenere che l'imposta si applichi sempre e soltanto alle azioni già in circolazione, con esenzione di quelle di nuova emissione, si chiede conferma di tale interpretazione.**

Anche se l'art. 15 comma 1, lett d) menziona solo la conversione di obbligazioni con azioni di nuova emissione, si ritiene, in virtù della ratio di escludere le azioni di nuova emissione al fine di favorire la raccolta di capitali, che l'esclusione dall'imposta debba riguardare anche lo scambio ed il rimborso delle obbligazioni con azioni di nuova emissione. L'esclusione, quindi, riguarda tutte le fattispecie di emissione di nuove azioni, in coerenza con la direttiva sulla raccolta di capitali.

**17) Si chiede di chiarire le modalità di applicazione dell'imposta in caso di quote di ETF. In particolare, nell'ipotesi di acquisto di azioni al fine di conferirle nell'ETF.**

Come precisato nella relazione al decreto, nel caso di *creation in kind* dell'ETF l'imposta è dovuta dal soggetto (*creation agent*) che acquista le azioni (o gli strumenti partecipativi o titoli rappresentativi) al fine di conferirli nell'ETF ; nel caso di *creation in cash*, l'imposta è dovuta dall'ETF al momento dell'acquisto delle azioni (o degli strumenti partecipativi o di titoli rappresentativi). In caso di *redemption in kind*, si procede in modo analogo a quanto previsto per la *creation in kind*: si assoggetta a imposta solo la vendita sul mercato delle azioni da parte del *creation agent*.

**18) La relazione illustrativa del decreto individua tra le esclusioni dall'imposta operazioni quali ad esempio l'assegnazione di azioni a fronte di distribuzione di utili o riserve e l'assegnazione di azioni di nuova emissione a fronte di piani di stock option, non espressamente previste dall'articolo 15 del decreto. Si chiede conferma che tali fattispecie rientrano tra quelle soggette a segnalazione.**

L'assegnazione di azioni di nuova emissione rientra sempre nel concetto di operazione sul mercato primario; pertanto è in ogni caso esclusa da imposta.

Per quanto riguarda le operazioni sul capitale (c.d. "corporate actions"), nella relazione illustrativa è specificamente indicato che la distribuzione di utili o riserve mediante l'assegnazione di azioni, anche se non di nuova emissione (es. azioni proprie in portafoglio da parte dell'emittente), è comunque esclusa da imposta. Ciò in quanto non è nella discrezionalità del soggetto che diviene proprietario dei titoli (e che quindi dovrebbe pagare l'imposta) scegliere la modalità di riscossione degli utili e/o delle riserve.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 luglio 2013 sono state fornite indicazioni in ordine alle operazioni escluse (ed esenti) che devono essere registrate dagli intermediari nei prospetti analitici e sintetici.

**19) Si chiede di chiarire le regole di determinazione della base imponibile nel caso di operazioni di trasferimento temporaneo di titoli che si concludano con un trasferimento definitivo (comma 1, lettera e)).**

Nei casi prospettati, l'imposta va calcolata in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2. In particolare, si forniscono i seguenti chiarimenti distinguendo la base imponibile così come previsto nell'art. 15, comma 1, lettera e) per i casi di escussione della garanzia che avvenga per vendita dei titoli o per appropriazione degli stessi, compensazione della garanzia con l'obbligazione finanziaria garantita o utilizzo della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.

In caso di vendita dei titoli, la base imponibile è costituita dal controvalore pagato; in caso di appropriazione del titolo o di compensazione con l'obbligazione finanziaria la base imponibile coincide con il valore attribuito, nel contratto di finanziamento, ai titoli prestati in garanzia ovvero in mancanza con il loro valore normale.

**20) L'esclusione prevista per le operazioni infragruppo vale anche nel caso di operazioni tra società controllate indirettamente dalla stessa società?**

Il decreto chiarisce che l'esclusione dall'imposta di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 riguarda anche i trasferimenti e le operazioni posti in essere tra società che sono controllate dalla stessa società. In assenza di una previsione specifica che stabilisca espressamente che il controllo delle due o più società tra le quali avviene il

trasferimento debba essere diretto o indiretto da parte dell'unica società controllante, si ritiene che il controllo sulle società sorelle da parte della società controllante possa essere sia diretto che indiretto.

- 21) Si chiede di chiarire se la nozione di rapporto di controllo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), valga anche quando le società sono residenti in Stati diversi.**

La nozione di rapporto di controllo cui si fa riferimento ai fini dell'esclusione da applicazione dell'imposta rinvia all'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile oltre che alle società controllate dalla stessa società. La norma in questione non preclude l'applicazione di tale nozione alle società non residenti. Si ritiene quindi che l'esclusione valga anche nei casi di trasferimento di proprietà tra soggetti non residenti nello stesso Stato.

- 22) Ai fini dell'esclusione da imposta prevista al comma 2, lettera a) (per gli acquisti e per le operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe) il requisito posto dalla norma secondo cui si deve trattare di operazioni che prevedono coincidenza di prezzo deve essere inteso nel senso che non si considerano a questi fini le commissioni di intermediazione? Il suddetto requisito può considerarsi rispettato anche quando la coincidenza di prezzo/quantità e data è riferita a raggruppamenti di clienti?**

In relazione al primo quesito posto, si concorda con l'interpretazione secondo la quale nel prezzo non si tiene conto delle commissioni di intermediazione. Ai fini dell'esclusione, la stessa non si applica nel caso di raggruppamenti di clienti.

- 23) L'esclusione prevista per i sistemi di compensazione e garanzia (comma 2, lettera b)) richiede che gli stessi siano autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR). Considerato che l'autorizzazione non sarà concessa per espressa previsione di regolamento prima del 2014, è comunque possibile allo stato attuale considerare escluse la Cassa di Compensazione e Garanzia SpA (CCG) e i soggetti che svolgono ruoli analoghi in mercati regolamentati di Stati white-list?**

Il regolamento EMIR prevede nelle disposizioni transitorie (art. 89) che "fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una CCP ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento delle CCP e l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare sulla CCP". La CCG e gli altri soggetti che svolgono ruoli analoghi in mercati regolamentati di Stati white-list sono, quindi, esclusi dall'imposta sulle transazioni finanziarie purché siano autorizzati e riconosciuti secondo le norme nazionali che continuano ad applicarsi fino alla decisione di autorizzazione/riconoscimento presa ai sensi del regolamento EMIR.

- 24) Si chiede di chiarire come debba essere verificata la soglia di capitalizzazione nel caso di trasferimento in corso d'anno della sede legale di una società quotata in Borsa, dall'estero in Italia.**

In tali casi si applica una regola analoga a quella contenuta nell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, relativa alle ipotesi di prima ammissione a negoziazione: per l'esercizio (o i due esercizi) per cui non è possibile comunicare entro il dieci dicembre la capitalizzazione media del mese di novembre precedente si presume una capitalizzazione inferiore a 500 milioni.

- 25) Si chiede di chiarire se l'esclusione prevista dall'articolo 15, comma 1, lett. g) possa applicarsi anche alle operazioni effettuate tra fondi comuni di investimento legati da rapporti di partecipazione analoghi a quelli previsti dall'art. 2359 del codice civile.**

Per ragioni di coerenza sistematica, si ritiene che l'articolo 15, comma 1, lett. g) si applichi anche ai fondi comuni non costituiti in forma societaria, anche al fine di evitare discriminazioni tra fondi costituiti come patrimonio autonomo e società di investimento a capitale variabile (Sicav).

- 26) In relazione alle comuni pratiche di mercato poste in essere per la negoziazione di Depositary Receipts (DR) - le quali prevedono diversi passaggi tra l'ordine di acquisto effettuato dal cliente e la consegna al medesimo dei titoli – si chiede di chiarire in quale momento deve essere applicata l'imposta, atteso che i vari passaggi sono parte della stessa transazione e con quale aliquota.**

L'operazione di negoziazione di DR deve essere considerata alla stessa stregua del trasferimento di azioni rappresentate da questi titoli. Ciò significa che tutti i passaggi necessari per arrivare alla consegna dei DR al soggetto che ne richiede l'acquisto sono tassati una sola volta. Più specificamente, è soggetto all'imposta sulle transazioni finanziarie il trasferimento dei DR all'acquirente. Il responsabile del versamento dell'imposta è l'intermediario al quale l'acquirente ha richiesto l'acquisto dei DR. In altri termini, non sono tassati l'acquisto delle azioni sul mercato, il successivo passaggio delle azioni alla banca depositaria e l'emissione dei DR da parte della banca depositaria.

L'aliquota da applicare al primo collocamento per i titoli sottostanti non di prima emissione dipende dal luogo dove avviene tale collocamento (OTC/mercato). L'applicazione dell'aliquota ridotta per i DR è prevista qualora le transazioni avvengano su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

- 27) Per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo 15, c. 2, lett. a) (cd. modalità riskless principal), ai fini del calcolo della base imponibile e dell'aliquota di imposta si chiede di chiarire quale deve essere il trattamento da riservare alle operazioni nelle quali l'intermediario acquista i titoli in parte su mercati e in parte OTC.**

L'intermediario che adotta questa modalità operativa è escluso dall'applicazione dell'imposta, così come l'intermediario che si interpone senza acquistare e poi rivendere i titoli. L'equiparazione sostanziale dell'attività determina lo stesso trattamento per l'acquirente, sia che l'intermediario agisca con modalità riskless, sia che si interponga senza acquistare i titoli. Ai fini del calcolo della base imponibile (articolo 4, comma 1) e ai fini della determinazione dell'aliquota (articolo 6, comma 3), le operazioni si considerano effettuate su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione o OTC in base alle effettive condizioni di acquisto seguite dall'intermediario. Più in dettaglio, con riferimento all'articolo 6, comma 1, la "quantità complessiva" si intende riferita all'intero ordine del cliente; qualora tale ordine sia eseguito con acquisti sia sul mercato regolamentato, sia OTC, la riduzione di aliquota prevista all'articolo 6, comma 1, si intende applicabile solo alla parte dell'ordine eseguita sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.



## ARTICOLO 16 - Esenzioni

- 28) I Fondi Sovrani possono essere esentati dall'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie in base all'articolo 16, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto?**

I Fondi Sovrani sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lett. a), n. 3, laddove investono riserve ufficiali dello Stato.

- 29) Si chiede di chiarire il trattamento ai fini della FTT degli acquisti di azioni o delle operazioni in derivati effettuati dai fondi etici o nell'ambito di gestioni di portafogli qualificati come etici o socialmente responsabili.**

Gli acquisti di azioni e le operazioni in derivati effettuati da fondi etici o nell'ambito di gestioni di portafogli qualificati come etici o socialmente responsabili sono soggetti alla FTT in quanto nessuna esenzione è prevista in relazione alla fattispecie.

- 30) L'articolo 16, comma 5, ultimo periodo prevede l'esenzione dall'imposta per i soggetti ed enti partecipati esclusivamente da fondi pensione. Si chiede di chiarire se l'esenzione si possa applicare a questi soggetti indipendentemente dal loro Stato di stabilimento.**

L'esenzione in commento si applica a tutti i soggetti ed enti partecipati dai fondi pensione, purché i fondi pensione abbiano le caratteristiche richieste dal decreto per ottenere l'esenzione. Non rileva a tal fine la residenza dei soggetti ed enti partecipati.

- 31) L'articolo 16, comma 5, ultimo periodo prevede l'esenzione dall'imposta per i soggetti ed enti partecipati esclusivamente da fondi pensione. Si chiede di chiarire se l'esenzione si possa applicare anche ai soggetti della specie partecipati da altre forme di previdenza complementare.**

In considerazione della finalità della disposizione, si ritiene che l'esenzione spetti anche nel caso di soggetti partecipati da altre forme di previdenza complementare.

## ARTICOLO 21 - Applicazione dell'imposta nell'anno 2013

- 32) Il comma 5, prevede che per il 2013 l'imposta sul trasferimento di azioni ed altri strumenti partecipativi è fissata nella misura dello 0,22 per cento, ridotta allo 0,12 per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Si chiede di chiarire se nel caso di trasferimento di azioni a seguito di regolamento di un contratto derivato effettuato nel 2013 l'aliquota applicabile è quella dello 0,22 per cento.**

Se il trasferimento delle azioni a seguito di regolamento avviene nel 2013, si applica l'imposta nella misura dell'0,22 per cento mentre se lo stesso avviene a partire dal 2014 si applica la misura dello 0,20 per cento.